

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 117/24/2012**

**FATTO**

l'avviso di accertamento in premessa deriva dalla ricostruzione sintetica del reddito complessivo netto, per l'anno 2006, operata dall'Ufficio a norma dell'art. 38 del DPR 600/73, commi dal 4 all'8, sulla base degli indici di capacità contributiva relativi a beni e servizi nella disponibilità del ricorrente e sulla base della spesa per incremento patrimoniale dagli stessi sostenuta, in relazione alla segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia effettuata in quanto rientranti tra i contribuenti persone fisiche possessori e/o acquirenti di veicoli di lusso che, per il periodo 2005/2009, hanno dichiarato redditi incongruenti. L'Ufficio ha proceduto alla determinazione del reddito sinteticamente accertabile, determinando un maggior reddito di € 96.401,00 rispetto a quello dichiarato di € 22.703,00.

Nell'accertamento sono state riportate le seguenti spese per incrementi patrimoniali:

- acquisto in data 29.12.2005 di un autovettura BMW Touring per l'importo di € 56.374,00;
- gestione dell'abitazione principale di mq 210 e relativo box, per l'intero anno d'imposta con partecipazione alle spese del 50%;
- gestione di un'abitazione secondaria e relativo box sita nel comune di Champocher, intero anno al 50%;
- acquisto in data 28.10.2009 dell'usufrutto di un fabbricato sito nel comune di Sesto S. Giovanni per € 123.200,00;
- versamento una tantum di € 50.000,00 effettuato nell'anno d'imposta 2006 per la sottoscrizione di un fondo pensione

Contro tale accertamento propongono ricorso questa Commissione i contribuenti eccependo di aver compiutamente dimostrato che tutte le spese sostenute sono il frutto di appositi disinvestimenti, come risulta dalla copiosa documentazione bancaria relativa ai disinvestimenti patrimoniali e dagli estratti conto bancari alle date del 31 dicembre 2004/2005 e 2006, nonché la situazione delle altre disponibilità nel corso del biennio 2005-2006 (come richiesto dall'ufficio) tra cui la situazione e i saldi dei propri fondi di investimento da considerarsi come disponibilità di natura finanziaria soggetta a tassazione alla fonte a titolo di imposta e formatasi in anni precedenti.

In conclusione chiede l'annullamento dell'accertamento impugnato.

**DIRITTO**

l'avviso di accertamento in esame si fonda sulla metodologia dell'accertamento sintetico prevista dall'art. 38, comma 4, del DPR 600/73 che consente agli uffici di procedere alla determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di indicatori di capacità contributiva (beni e servizi, spese per incrementi patrimoniali ed altri indicatori) indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica dei redditi posseduti. D'altra parte il comma 6 dello stesso art. 38 dispone che "il contribuente ha facoltà di dimostrare ... che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta". Anzi, spetta al contribuente provare tutto ciò che è necessario dimostrare per vincere concretamente la presunzione tratta dall'ufficio da elementi di fatto del tutto certi. A tal fine è tenuto a provare non solo il

conseguimento di somme pari o superiori al reddito sinteticamente accertato, ma anche la loro destinazione alla realizzazione di quei fatti assunti ad indice di capacità contributiva.

Nel caso in esame, pertanto, le scarse argomentazioni addotte non sembra possano costituire una valida prova atta a sconfiggere le risultanze dell'attività svolta dall'amministrazione finanziaria ai sensi del citato art. 38 del DPR 600/73; la semplice allegazione di taluni disinvestimenti non è strumento idoneo a sconfiggere le risultanze dell'accertamento, mancando la prova documentale sia che le dismissioni effettuate sono servite per effettuare gli investimenti, sia la coincidenza temporale fra le citate operazioni.. Fa eccezione la sottoscrizione della polizza vita per € 50.000,00, considerata incremento patrimoniale, per la quale invece tale coincidenza temporale risulta documentalmente dimostrata come conseguenza diretta della dismissione di un fondo di investimento per l'importo di € 60.000,00, avvenuta nella stessa data.

Il Collegio, tenuto conto della pur parziale fondatezza delle eccezioni di parte, riconosce l'opportunità di compensare le spese.

#### **P.Q.M.**

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'Ufficio provveda alla rideterminazione del reddito definito sinteticamente senza tener conto dell'investimento di € 50.000,00 in un fondo pensioni. Spese compensate.